



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;
- VISTA** la Convenzione del 6 luglio 2022, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2014/33/UE sopra citata;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)"*;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.**, con sede legale in Via Cuornè, 21- 10156 Torino (TO), emanato da questa Direzione Generale in data **17 giugno 2020**, con scadenza **19/06/2024**;

VISTO il decreto direttoriale del **28 luglio 2023** con il quale è stato ridotto (in applicazione del documento EA 2/17) il certificato n. **0119PRD** in scadenza **19/06/2024**, eliminando l'Allegato V (Esame finale degli ascensori) e VII – Modulo H (conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori), per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE a favore della **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.**;

CONSIDERATO che l'Organismo ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0119PRD**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, con scadenza al **19 giugno 2024**;

VISTO il Decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri"*, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

ACQUISITA la Delibera del 28 febbraio 2024 (DC2024UTL011), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 061034 del 4 marzo 2024, con la quale viene rinnovato l'accreditamento nel certificato di accreditamento n. **0119PRD con scadenza il 19/06/2028** a favore della società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.** per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva 2014/33/UE;

ACQUISITA l'istanza Prot. n. 03714 del 15 maggio 2024 con la quale l'Organismo **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.** ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE citata;

ACQUISITA unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro dello Sviluppo Economico e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 31/01/2024 al n. 205, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dal 1 gennaio 2024;

VISTO che il Decreto del Ministro del 10 gennaio 2024 recante “*individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e che il Decreto del Ministro 11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici è stato registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 n. 303;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 2 maggio 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2022;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 2 maggio 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2022;

SENTITO il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

DECRETA

Art.1

1. Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017, la società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.** (P.I. 01449620010), con sede legale in Via Cuorgnè, 21- 10156 Torino (TO), è **autorizzata** ad effettuare l'attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i. "*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori*", per i seguenti prodotti, allegati e moduli di valutazione della conformità:

- **Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** certificato n. **0119PRD** con **scadenza 19/06/2028**:

Allegato I - Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

Prodotti: Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori:

1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
 2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati.
 3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
 4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
 - i) a caratteristica non lineare, o
 - ii) con smorzamento del movimento di ritorno.
 - b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
 5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
 6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.
- Allegato IV, Parte A – Modulo B (Esame UE del tipo di componenti di sicurezza per ascensori);
 - Allegato IV, Parte B – Modulo B (Esame UE del tipo degli ascensori);
 - Allegato VI – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori);
 - Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori);
 - Allegato IX – Modulo C2 (Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori);

- Allegato X – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori);
 - Allegato XI – Modulo H1 (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori);
 - Allegato XII – Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori);
 - Verifiche Periodiche e Straordinarie in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i. Certificazioni rilasciate ai sensi dell'Art.1, comma 1, lettera d), del DPR 8/2015 (rif. “Impianti in Deroga”).
2. L’Organismo è tenuto a svolgere l’attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell’articolo 32 della Direttiva 2014/33/UE.

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all’Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ed è notificata alla commissione Europea.

L’autorizzazione ha le scadenze riportate di seguito:

- Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 0119PRD** con scadenza **19 giugno 2028**.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell’organismo, rilevante ai fini dell’autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell’Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell’accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L’Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell’attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l’acquisizione d’informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del made in Italy accerti o sia informato che l’Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all’art. 24 della Direttiva 2014/33/UE, o non adempie i suoi obblighi,

ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Gianfrancesco Romeo)

SDG/



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E

METALLI PREZIOSI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 *“Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

- VISTA** la Convenzione del 16 luglio 2025, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2014/33/UE sopra citata;
- VISTA** la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)"*;
- VISTO** il Decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri"*, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l'articolazione del Ministero delle imprese e del made in Italy in dipartimenti;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2024, recante *"individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale"* del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e il Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici di livello non generale, registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 al nr. 303;
- VISTO** il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.**, con sede legale in Via Cuornè, 21- 10156 Torino (TO), emanato da questa Direzione Generale in data **5 giugno 2024**, con scadenza il **19/06/2028**;
- CONSIDERATO** l'accREDITAMENTO dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **00054 Products/Services/Processes**, con scadenza al **19 giugno 2028**;
- ACQUISITA** la Delibera del 18 giugno 2025 (DC2025UTL045), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, prot. DGCM 20963 del 30 giugno 2025, con la quale viene effettuata una **Riduzione di accreditamenti a seguito dell'esito del riesame degli accreditamenti eseguito per adeguamento a quanto segnalato da EA e alle modifiche apportate al DT-01-DC rev.2 e alle nuove revisioni dei Regolamenti di Accredia** e pertanto viene ridotto il certificato di accreditamento n. **00054 Products/Services/Processes** con scadenza il **19 giugno 2028** a favore della società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.**, per lo

svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE (Ascensori);

SENTITO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

DECRETA

Art.1

1. Alla società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.** (P.IVA 01449620010), con sede legale in Via Cuorgnè, 21- 10156 Torino (TO), **è ridotta l'autorizzazione** a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i., per i seguenti prodotti:

- **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **00054PRD** con **scadenza** al **19/06/2028**:

- Allegato IV, Parte A – Modulo B (Esame UE del tipo di componenti di sicurezza per ascensori);
- Allegato IV, Parte B – Modulo B (Esame UE del tipo degli ascensori);

2. La società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.** è **autorizzata** a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i., per i seguenti prodotti:

- **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **00054PRD** con **scadenza** al **19/06/2028**:

Allegato I - Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

Prodotti: Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori:

- 1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
- 2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati.
- 3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
- 4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
 - i) a caratteristica non lineare, o
 - ii) con smorzamento del movimento di ritorno.
- b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
- 5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
- 6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.
- Allegato VI – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori);
- Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori);

- Allegato IX – Modulo C2 (Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori);
- Allegato X – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori);
- Allegato XI – Modulo H1 (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori);
- Allegato XII – Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori);
- Verifiche Periodiche e Straordinarie in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i. Certificazioni rilasciate ai sensi dell'Art.1, comma 1, lettera d), del DPR 8/2015 (rif. “Impianti in Deroga”).

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa allo schema di cui all'Art.1, comma 2 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea.

L'autorizzazione ha la scadenza riportata di seguito:

- **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 00054PRD** con scadenza al **19 giugno 2028**.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della Direttiva 2014/33/UE, o non adempie i suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

Art. 6

1. Il presente Decreto sostituisce integralmente il precedente decreto emanato da questa Direzione Generale in data **5 giugno 2024** con scadenza **19 giugno 2028**.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gianfrancesco Romeo)

SDG/



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E
METALLI PREZIOSI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. “*Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*”;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*”
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

- VISTA** la Convenzione del 16 luglio 2025, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2014/33/UE sopra citata;
- VISTA** la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)"*;
- VISTO** il Decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri"*, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l'articolazione del Ministero delle imprese e del made in Italy in dipartimenti;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2024, recante *"individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale"* del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e il Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici di livello non generale, registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 al nr. 303;
- VISTO** il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.**, con sede legale in Via Cuoragnè, 21- 10156 Torino (TO), emanato da questa Direzione Generale in data **5 giugno 2024**, con scadenza il **19/06/2028**;
- CONSIDERATO** l'accREDITAMENTO dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **00054 Products/Services/Processes**, con scadenza al **19 giugno 2028**;
- ACQUISITA** la Delibera del 18 giugno 2025 (DC2025UTL045), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, prot. DGCM 20963 del 30 giugno 2025, con la quale viene effettuata una **Riduzione di accreditamenti** a seguito dell'esito del riesame degli accreditamenti eseguito per adeguamento a quanto segnalato da EA e alle modifiche apportate al DT-01-DC rev.2 e alle nuove revisioni dei Regolamenti di Accredia e pertanto viene ridotto il certificato di accreditamento n. **00054 Products/Services/Processes** con scadenza il **19 giugno 2028** a favore della società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.**, per lo

svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE (Ascensori);

SENTITO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

DECRETA

Art.1

1. Alla società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.** (P.IVA 01449620010), con sede legale in Via Cuornè, 21- 10156 Torino (TO), **è ridotta l'autorizzazione** a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i., per i seguenti prodotti:

- **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **00054PRD** con **scadenza** al **19/06/2028**:

- Allegato IV, Parte A – Modulo B (Esame UE del tipo di componenti di sicurezza per ascensori);
- Allegato IV, Parte B – Modulo B (Esame UE del tipo degli ascensori);

2. La società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.** è **autorizzata** a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i., per i seguenti prodotti:

- **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **00054PRD** con **scadenza** al **19/06/2028**:

Allegato I - Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

Prodotti: Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori:

- 1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
- 2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati.
- 3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
- 4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
 - i) a caratteristica non lineare, o
 - ii) con smorzamento del movimento di ritorno.
- b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
- 5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
- 6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.
- Allegato VI – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori);
- Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori);

- Allegato IX – Modulo C2 (Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori);
- Allegato X – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori);
- Allegato XI – Modulo H1 (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori);
- Allegato XII – Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori);
- Verifiche Periodiche e Straordinarie in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i. Certificazioni rilasciate ai sensi dell'Art.1, comma 1, lettera d), del DPR 8/2015 (rif. “Impianti in Deroga”).

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa allo schema di cui all'Art.1, comma 2 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea.

L'autorizzazione ha la scadenza riportata di seguito:

- **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 00054PRD** con scadenza al **19 giugno 2028**.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della Direttiva 2014/33/UE, o non adempie i suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accREDITAMENTO, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

Art. 6

1. Il presente Decreto sostituisce integralmente il precedente decreto emanato da questa Direzione Generale in data **5 giugno 2024** con scadenza **19 giugno 2028**.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gianfrancesco Romeo)

SDG/